



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del giudice monocratico dott.ssa Damiana Colla ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. r.g. 18590 dell'anno 2015

rilevato che la cittadina nigeriana _____ è trattenuta nel centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria in quanto destinataria di un provvedimento di trattenimento adottato dal questore di Roma (già convalidato dal Giudice di Pace di Roma l'11.12.2015) a seguito di decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Genova il 9.12.2015; che la medesima ha inoltrato domanda di protezione internazionale nel corso del trattenimento e la questura ha pertanto domandato la convalida da parte del tribunale per consentire l'espletamento della procedura amministrativa di esame della domanda (artt. 21, comma 2, 28 e 28 bis d.lgs. n. 25/2008);

rilevato altresì che la richiedente protezione, comparsa personalmente all'udienza di convalida con l'assistenza del difensore, ha confermato – con l'ausilio di interprete - le dichiarazioni rese innanzi al giudice di pace ed ha altresì esposto, producendo documentazione, la sua difficile situazione familiare di madre di tre figli minori nati in Italia, tutti in affidamento familiare temporaneo secondo provvedimenti del tribunale per i minorenni di Genova, ma dalla medesima regolarmente frequentati;

considerato che alla fattispecie è applicabile, *ratione temporis*, l'art. 6 del d.lgs. n. 142/2015, in vigore dal 30.9.2015; che secondo il terzo comma della citata norma, qualora il richiedente protezione internazionale si trovi in un centro di identificazione ed espulsione in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione *"rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione"*; che la ratio della norma è quella di scongiurare il rischio che il trattenuto si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio attraverso l'abusivo ricorso alla richiesta di protezione internazionale (secondo quanto indicato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 30 maggio 2013, emessa nella causa C-534/11, caso Arslan); che in base al secondo comma della stessa norma inoltre il richiedente è trattenuto, secondo una valutazione caso per caso, nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d), riconducibili alla pericolosità sociale o al pericolo di fuga, la cui sussistenza esclude il giudizio prognostico di cui al successivo terzo comma;

ritenuto che nella fattispecie non vi sono elementi per ritenere che la presentazione della domanda sia stata effettuata al solo fine di eludere/ritardare l'esecuzione del rimpatrio (nonostante la permanenza della richiedente sul territorio nazionale dal 2006) e che la richiesta di protezione internazionale da parte

della trattenuta sia assolutamente infondata o inammissibile, né pretestuosa, quantomeno sotto il profilo della protezione sussidiaria, stante la sua provenienza dalla Nigeria, paese notoriamente scosso da conflitti e violenza generalizzati che pongono a serio rischio l'incolumità dei civili ed in particolare nel quale la condizione della donna appare particolarmente disagiata e vessatoria; rilevato del resto che non sussistono nella specie pericolosità sociale o pericolo di fuga, nonostante l'elenco di precedenti contenuto nel decreto di espulsione ed i rilievi dattiloscopici prodotti dalla questura; che infatti a tale ultimo riguardo la nuova normativa richiamata prevede rigorosamente che il richiedente abbia in precedenza fatto ricorso "sistematicamente" a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione ...", ipotesi non sussistente nella fattispecie, nella quale la trattenuta ha sempre reso generalità pressoché coincidenti, salve lievi differenze non necessariamente riconducibili a sua intenzionalità, quanto piuttosto a meri errori di trasposizione/traduzione del nome e del cognome, ferma la data ed il paese di nascita; che relativamente invece alla pericolosità sociale – ed a prescindere dalle segnalazioni di polizia relativamente alle quali non risultano in corso né definiti altri procedimenti penali a suo carico - i reati per i quali risultano condanne sono una contravvenzione ed un delitto di lesioni con condanna alla pena di tre mesi di reclusione, in quanto tali non riconducibili ai presupposti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma, con la conseguente esclusione di un giudizio di pericolosità della richiedente, specie a fronte della necessità di assicurare ai minori, due dei quali prossimi alla cessazione del periodo di affidamento, la frequentazione materna e la coltivazione del rapporto affettivo con la richiedente;

p.q.m.


NON CONVALIDA il trattenimento di
cancelleria per le comunicazioni di competenza.

nata in Nigeria il 3.12.1982 e manda alla

Roma, 30.12.2015.

Il Giudice

dott.ssa Damiana Colla



Depositato in Cancelleria:

Roma, il

30 DIC. 2015



IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Filippo

